

Legge 3 maggio 2019, n.37-Legge europea 2018. Disposizioni in materia ambientale: Raee-Sfalci e potature

E' entrata in vigore il 26 maggio 2019 la legge n.37 del 3 maggio 2019, comunemente nota anche come legge europea 2018, pubblicata sulla G.U. n.109 del 11/05/2019, con la quale in adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza del nostro paese all'Unione Europea, annualmente vengono introdotti nell'ordinamento giuridico italiano le disposizioni sovranazionali con contestuale modifica ed integrazione di quelle vigenti. Considerando che la stessa ha un contenuto eterogeneo, per quanto di nostro interesse, si esaminano le norme del Capo VII, contenente negli articoli 19 e 20 le disposizioni in materia ambientale.

L'articolo 19 contiene le disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee) con le quali si apportano modifiche all'art.14 del D.lgs. n.49/2014, prevedendo, in un apposito comma, che i produttori ed i terzi che agiscono in loro nome trasmettono a cadenza annuale e gratuitamente all'Ispra una serie di dati relativi a questo particolare flusso di rifiuti ed in particolare dei Raee ricevuti dai distributori, quelli ricevuti

dagli impianti di raccolta e trattamento e quelli oggetto di raccolta differenziata, al fine di migliorare e implementare le informazioni sul tasso di raccolta differenziata di tale tipologia di rifiuti.

Lo stesso art.19 della L.37/2019 apporta una ulteriore importante modifica all'articolo 28 del D.lgs n.49/14, laddove in tema di marchio di identificazione del produttore, stabilisce che nel caso non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio di identificazione del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi vengono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'AEE.

Con l'articolo 20 della legge comunitaria in commento, contenente disposizioni relative allo smaltimento degli sfalci e delle potature, è stato modificato l'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.lgs.152/06 che oggi, a seguito di tale modifica, testualmente recita “le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e potature derivanti

dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”.

Questo intervento legislativo di modifica dell'attuale versione dell'art.185 sopra citato è stato dettato dalla necessità di bloccare il procedimento di infrazione UE Pilot 9180/2017/ENVI, aperto nel maggio 2017 dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia, relativamente alle modifiche introdotte alla definizione di rifiuto biodegradabile di cui sopra, ritenute in contrasto con la Direttiva rifiuti 2008/98/CE.

In particolare il legislatore nazionale con la legge 28 luglio 2016, n.28, aveva riscritto la lettera f) dell'articolo 185 del D.lgs.152/06, disponendo l'esclusione dal campo di applicazione della disciplina dei rifiuti per una serie di materiali quali:

- a) la paglia, gli sfalci e le potature da parchi, giardini e aree cimiteriali di cui all'art.184, comma 2, lett.e) del Dlgs.152/06;
- b) la paglia, gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art.184, comma 3, lettera a) ovvero

attività agricole e agro-industriali ai sensi dell'articolo
2135 del c.c.;

c) ogni altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso che siano destinati alle normali pratiche agricole e zootecniche o utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante metodi o processi che non danneggino l'ambiente né mettano in pericolo la salute umana.

La Commissione europea ritenendo che, al contrario del legislatore italiano, tali materiali sono invece da considerare rifiuti e che come tali vanno trattati, ha considerato non corretto questo ampliamento della deroga comunitaria alla normativa sui rifiuti operata dal Collegato Agricolo, avviando come sopra menzionato, il procedimento avente ad oggetto la non conformità della normativa italiana alla nozione di rifiuto, che dovrebbe chiudersi grazie alla legge europea in commento che ha riscritto tale disposizione normativa apportando le modifiche sopra descritte.

A mio sommo avviso il condizionale è d'obbligo in quanto nella nuova versione la disposizione, avendo escluso dal novero dei rifiuti gli sfalci e le potature, se

pur limitatamente a quelli derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni, potrebbe ancora essere ritenuta in contrasto con l'articolo 2, paragrafo 1, lettera f) della direttiva europea sui rifiuti che esclude dalla nozione di rifiuto, oltre alle materie fecali, solo ogni materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso se utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it

Leonardo Di Cunzolo

www.bsnconsulting42.it